



Senato
Accademico

Seduta del

20 APR. 2017

L'anno duemiladiciassette, addì **20 aprile** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0028067 del 13 aprile 2017, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....o m i s s i s

Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Renato Masiani, Pro Rettore Vicario, prof. Enzo Lippolis, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof. Sergio Fucile, prof.ssa Rita Cerutti, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Augusto Desideri, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Claudia Ciancaglini, prof.ssa Maria Carmela Benvenuto, prof. Paolo Mataloni, prof. Stefano Biagioni, prof. Emilio Nicola Maria Cirillo, prof.ssa Caterina De Vito, prof. Giorgio De Toma, prof. Claudio Letizia, prof. Marco Biffoni, prof. Enrico Elio Del Prato, prof. Augusto D'Angelo, i Rappresentanti del personale: Carlo D'Addio, Tiziana Germani, Maria Rita Ferri, Stefano Marotta e i Rappresentanti degli studenti: Alessio Folchi, Alessandro Cofone, Maria Giacinta Bianchi, Francesco Mosca, Tiziano Pergolizzi.

Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Antonio D'Andrea, prof. Anna Maria Giovenale, prof. Giancarlo Bongiovanni, prof. Vincenzo Nesi, prof. Stefano Pietro Luigi Asperti, prof.ssa Raffaella Messinetti, prof. Sebastiano Filetti, prof. Vincenzo Vullo, prof. Paolo Teofilatto, il Direttore della Scuola di Studi Avanzati: prof. Irene Bozzoni, i Prorettori: Teodoro Valente, Gianni Orlandi, prof. Bruno Botta.

Assenti giustificati: prof. Giuseppe Piras, Prof. Mauro Rota, sig. Pietro Maioli.

Assenti: sig. Matteo Catananti.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....o m i s s i s

7.3



Senato
Accademico

Seduta del

22 APR. 2017
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area di Ricerca
e Tecnologie
Ufficio Interuniversitario
Settore Il Capitale Umano
Dott. Maria Luisa Bartoletti

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area di Ricerca
e Tecnologie
Ufficio Interuniversitario
Settore Il Capitale Umano
Dott. Franco

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area di Ricerca
e Tecnologie
Ufficio Interuniversitario
Settore Il Capitale Umano
Dott. Antonio

PROTOCOLLO DI INTESA TRA SAPIENZA E ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni e Centri Interuniversitari dell'Ufficio Fund Raising e Progetti e dell'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico.

Si rappresenta che, per il tramite del Prof. Mauro Serafini, Delegato ai Rapporti con gli Enti locali, è pervenuto il testo di un Protocollo di Intesa già approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma nella seduta del 30 gennaio 2017

L'atto in parola risulta finalizzato a sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione:

- Mediante corsi di formazione e alta formazione volti al costante aggiornamento del farmacista;
- Attraverso una progettazione comune (bandi europei, regionali, ecc.) finalizzata:
 - allo sviluppo e alla valorizzazione della ricerca, al rafforzamento di ogni azione volta a favorire l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo nazionale, nonché alla definizione di percorsi didattici innovativi, oltreché di opportunità professionali e all'individuazione, sviluppo e diffusione di conoscenze, sotto la guida di una cabina di regia che coinvolga rappresentanti dell'Università e dell'Ordine.

Per le finalità di cui sopra le Parti daranno vita, in sinergia, a progetti e laboratori creativi destinati al libero svolgimento di tematiche ed attività sulla base di input di ricerca concordati.

L'Università avrà, quale referente e responsabile del Protocollo, il Rettore o suo delegato avente uguali poteri, mentre per l'Ordine sarà referente e responsabile del Protocollo il Presidente o suo delegato avente uguali poteri. Inoltre, ai fini dell'attuazione dell'atto, è prevista l'istituzione di un apposito Comitato di Gestione costituito, oltre che dai responsabili succitati, da due membri di Sapienza e da due dell'Ordine designati dai rispettivi rappresentanti legali.

L'accordo avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato per un ulteriore pari periodo previo accordo scritto tra le Parti.

Allegato parte integrante: protocollo d'intesa



..... O M I S S I S

Senato
Accademico

Seduta del

20 APR. 2017

DELIBERAZIONE N. 89/17

IL SENATO ACCADEMICO

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Esaminato il Protocollo d'Intesa di cui in narrativa;**
- **Considerata la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;**
- **Considerata la mancanza di oneri diretti derivanti dal protocollo in parola;**
- **Presenti e votanti 23: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Lippolis, Benvenuto, Biagioni, Biffoni, Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, D'Angelo, De Vito, Del Prato, Desideri, Fucile, Portoghesi Tuzi, Torrisi, Zicari, D'Addio, Ferri, Marotta, Bianchi, Cofone, Folchi**

DELIBERA

di approvare, per la parte di competenza, la stipula del Protocollo di Intesa tra Sapienza e l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Renato Masiani

..... O M I S S I S

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" (di seguito denominata Università) con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, codice fiscale 80209930587 e P. IVA 02133771002, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof Eugenio Gaudio, nato a Cosenza il 15.09.1956.

E

L'ORDINE DEI FARMACISTI della Provincia di Roma (di seguito denominato Ordine), rappresentato dal Presidente, dr. Emilio Croce...

PREMESSO CHE

L'Università

- È centro primario della ricerca scientifica ed è suo precipuo compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche acquisite, anche promuovendo forme di collaborazione con Enti pubblici e privati operanti a livello nazionale e internazionali;
- Detiene competenze tecnico-scientifiche di elevato livello tali da consentire di affrontare tematiche impegnative per la loro complessità e interdisciplinarietà;
- Promuove, coordina e svolge attività di ricerca in ambito nazionale e internazionale;
- Partecipa a programmi di ricerca fornendo competenze specifiche, d'intesa con Enti, Istituzioni e imprese nazionali e internazionali;
- Ha tra i propri fini la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca, la diffusione, il trasferimento e la valorizzazione dei risultati delle proprie conoscenze e le loro applicazioni, in collaborazione con altri Enti di ricerca, Università e Imprese, contribuendo all'avvio di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;

L'Ordine

- L'Ordine dei Farmacisti è un ente pubblico non economico, organo ausiliario dello Stato, istituito da un'apposita legge (il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato del 13/9/1946, n. 233, concernente la Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie, successivamente modificato da altri provvedimenti);
- L'Ordine dei Farmacisti rappresenta tutti i farmacisti iscritti all'Albo, quale che sia la loro attività, che può essere esercitata in numerosi e diversi campi in ragione delle particolari ed estese competenze dei laureati in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF), i due corsi di laurea che abilitano alla professione di farmacista;
- L'Ordine: promuove e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2
(Finalità dell'accordo)

Le parti congiuntamente intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione:

- Mediante corsi di formazione e alta formazione volti al costante aggiornamento del farmacista.
- Attraverso una progettazione comune (bandi europei, regionali, etc) finalizzata: allo sviluppo e alla valorizzazione della ricerca, al rafforzamento di ogni azione volta a favorire l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo nazionale, nonché alla definizione di percorsi didattici innovativi, oltreché di opportunità professionali e all'individuazione, sviluppo e diffusione di conoscenze, sotto la guida di un comitato di gestione che coinvolga rappresentanti dell'Università e dell'Ordine.

Art. 3
(Oggetto)

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 le parti intendono dare vita, in sinergia, a progetti ed iniziative comuni di reciproco interesse

Art. 4
(Atti esecutivi)

Le parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati:

- Gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna parte;
- Le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- Gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- Il personale coinvolto;
- Il regime delle proprietà delle conoscenze e dei risultati conseguiti;
- Le disposizioni in materia di riservatezza e di trattamento dei dati;
- I responsabili di ciascuna parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

Gli atti esecutivi vengono stipulati nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle parti.

Art. 5
(Responsabili e Comitato di Gestione)

L'Università indica quale referente e responsabile del presente accordo il Rettore o suo delegato, avente uguali poteri.

L'Ordine indica quale referente e responsabile del presente accordo il Presidente o un suo delegato, avente uguali poteri.

Le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

Per l'Ordine
Via Alessandro Torlonia 15 - 00161 Roma
All'attenzione del Presidente dr. Emilio Croce

per l'Università,
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
All'attenzione del Rettore Prof. Eugenio Gaudio

Ai fini dell'attuazione del presente protocollo viene istituito un apposito Comitato di Gestione. I membri del Comitato dovranno individuare le tematiche di ricerca di interesse comune per la collaborazione, identificare le iniziative da svolgere congiuntamente, stilare il piano di ogni attività, controllarne lo stato di avanzamento, le fonti di copertura.

I membri del Comitato riferiranno annualmente sui risultati delle attività conseguiti, alle rispettive Parti.

Oltre ai delegati di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, fanno parte del Comitato di Gestione 2 rappresentanti dell'Università e 2 rappresentanti dell'Ordine designati dai rispettivi rappresentanti legali.

Nel corso della durata del presente protocollo, ciascuna parte potrà modificare la propria rappresentanza in seno al Comitato di Gestione, con comunicazione scritta inviata all'altra.

Art. 6 (Obblighi)

I dipendenti di una delle parti che eventualmente si debbano recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 7 (Risultati delle ricerche)

Le parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, possono formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

I risultati della ricerca saranno di proprietà comune e, sulla base di accordi successivi, verranno disciplinati gli aspetti relativi alla tutela, divulgazione e utilizzazione dei medesimi.

Art. 8 (Tutela immagine e loghi)

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i loghi dell'Università e dell'Ordine possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiede il preventivo consenso della parte interessata.

Art. 9 (Obblighi assicurativi)

Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente accordo, la sede dell'altra Parte.

Art. 10 (Trattamento dati personali)

Le parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lsg. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 11
(Durata, recesso)

Il presente accordo ha una durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto tra le parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività.

Ciascuna delle parti può recedere in qualunque momento dal presente accordo dando un preavviso scritto all'altra parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli atti esecutivi devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Art. 12
(Controversie)

Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma,.....

Per l'Ordine

Il Presidente
(Emilio Croce)

Per l'Università La Sapienza

Il Rettore
(Eugenio Gaudio)

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" (di seguito denominata Università) con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, codice fiscale 80209930587 e P. IVA 02133771002, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof Eugenio Gaudio, nato a Cosenza il 15.09.1956.

E

L'ORDINE DEI FARMACISTI della Provincia di Roma (di seguito denominato Ordine), rappresentato dal Presidente, dr. Emilio Croce...

PREMESSO CHE

L'Università

- È centro primario della ricerca scientifica ed è suo precipuo compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche acquisite, anche promuovendo forme di collaborazione con Enti pubblici e privati operanti a livello nazionale e internazionali ;
- Detiene competenze tecnico-scientifiche di elevato livello tali da consentire di affrontare tematiche impegnative per la loro complessità e interdisciplinarietà;
- Promuove, coordina e svolge attività di ricerca in ambito nazionale e internazionale;
- Partecipa a programmi di ricerca fornendo competenze specifiche, d'intesa con Enti, Istituzioni e imprese nazionali e internazionali;
- Ha tra i propri fini la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca, la diffusione, il trasferimento e la valorizzazione dei risultati delle proprie conoscenze e le loro applicazioni, in collaborazione con altri Enti di ricerca, Università e Imprese, contribuendo all'avvio di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;

L'Ordine

- L'Ordine dei Farmacisti è un ente pubblico non economico, organo ausiliario dello Stato, istituito da un'apposita legge (il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato del 13/9/1946, n. 233, concernente la Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie, successivamente modificato da altri provvedimenti);
- L'Ordine dei Farmacisti rappresenta tutti i farmacisti iscritti all'Albo, quale che sia la loro attività, che può essere esercitata in numerosi e diversi campi in ragione delle particolari ed estese competenze dei laureati in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF), i due corsi di laurea che abilitano alla professione di farmacista;
- L'Ordine: promuove e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2
(Finalità dell'accordo)

Le parti congiuntamente intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione:

- Mediante corsi di formazione e alta formazione volti al costante aggiornamento del farmacista.
- Attraverso una progettazione comune (bandi europei, regionali, etc) finalizzata: allo sviluppo e alla valorizzazione della ricerca, al rafforzamento di ogni azione volta a favorire l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo nazionale, nonché alla definizione di percorsi didattici innovativi, oltreché di opportunità professionali e all'individuazione, sviluppo e diffusione di conoscenze, sotto la guida di un comitato di gestione che coinvolga rappresentanti dell'Università e dell'Ordine.

Art. 3
(Oggetto)

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 le parti intendono dare vita, in sinergia, a progetti ed iniziative comuni di reciproco interesse

Art. 4
(Atti esecutivi)

Le parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati:

- Gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna parte;
- Le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- Gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- Il personale coinvolto;
- Il regime delle proprietà delle conoscenze e dei risultati conseguiti;
- Le disposizioni in materia di riservatezza e di trattamento dei dati;
- I responsabili di ciascuna parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

Gli atti esecutivi vengono stipulati nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle parti.

Art. 5
(Responsabili e Comitato di Gestione)

L'Università indica quale referente e responsabile del presente accordo il Rettore o suo delegato, avente uguali poteri.

L'Ordine indica quale referente e responsabile del presente accordo il Presidente o un suo delegato, avente uguali poteri.

Le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

Per l'Ordine
Via Alessandro Torlonia 15 - 00161 Roma
All'attenzione del Presidente dr. Emilio Croce

per l'Università,
Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
All'attenzione del Rettore Prof. Eugenio Gaudio

Ai fini dell'attuazione del presente protocollo viene istituito un apposito Comitato di Gestione. I membri del Comitato dovranno individuare le tematiche di ricerca di interesse comune per la collaborazione, identificare le iniziative da svolgere congiuntamente, stilare il piano di ogni attività, controllarne lo stato di avanzamento, le fonti di copertura.

I membri del Comitato riferiranno annualmente sui risultati delle attività conseguiti, alle rispettive Parti.

Oltre ai delegati di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, fanno parte del Comitato di Gestione 2 rappresentanti dell'Università e 2 rappresentanti dell'Ordine designati dai rispettivi rappresentanti legali.

Nel corso della durata del presente protocollo, ciascuna parte potrà modificare la propria rappresentanza in seno al Comitato di Gestione, con comunicazione scritta inviata all'altra.

Art. 6 (Obblighi)

I dipendenti di una delle parti che eventualmente si debbano recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 7 (Risultati delle ricerche)

Le parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, possono formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

I risultati della ricerca saranno di proprietà comune e, sulla base di accordi successivi, verranno disciplinati gli aspetti relativi alla tutela, divulgazione e utilizzazione dei medesimi.

Art. 8 (Tutela immagine e loghi)

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i loghi dell'Università e dell'Ordine possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiede il preventivo consenso della parte interessata.

Art. 9 (Obblighi assicurativi)

Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente accordo, la sede dell'altra Parte.

Art. 10 (Trattamento dati personali)

Le parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lsg. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 11
(Durata, recesso)

Il presente accordo ha una durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto tra le parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività.

Ciascuna delle parti può recedere in qualunque momento dal presente accordo dando un preavviso scritto all'altra parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli atti esecutivi devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Art. 12
(Controversie)

Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma,.....

Per l'Ordine

Il Presidente
(Emilio Croce)

Per l'Università La Sapienza

Il Rettore
(Eugenio Gaudio)

